

ACCORDO QUADRO

PER I SERVIZI DI *SYSTEM INTEGRATION* DELLA PIATTAFORMA DI TELEMONITORAGGIO FIRENZE *REMOTEC@RE* SENZA GARANZIA DI QUANTITÀ MINIME PREVISTE (CIG 7888184F59)

(ai sensi degli art. 3, comma 1, lett. iii, e 54 del D.lgs 50 del 2016)

Firenze,

Tra:

l'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Firenze Montedomini"**, con sede in Firenze, Via dei Malcontenti 6, c.a.p. 50122, C.F. 80001110487, in persona del Direttore Dott. Emanuele Pellicanò, in seguito anche "*Azienda Pubblica*"

da una parte

e

in seguito anche "*System Integrator*"

dall'altra

premess

- che l'Azienda Pubblica intende affiancare all'attuale servizio di Teleassistenza Firenze *Telec@re*, una piattaforma di Telemonitoraggio in linea con le Linee di Indirizzo Nazionali, realizzando la Piattaforma Firenze *RemoteC@re*, composta da un *datacenter*, da un Centro Servizi, dai Centri Erogatori e dalle Stazioni di Telemonitoraggio, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale allegato al presente atto **sub. 1**);
- che l'individuazione dell'operatore economico nel ruolo di *system integrator* e della piattaforma tecnologica da impiegare si rende indispensabile per poter organizzare il servizio, descriverne le funzionalità e le potenzialità, così da poterlo proporre agli enti pubblici di riferimento o privati autorizzati/accreditati mediante la successiva stipula di accordi



istituzionali e l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie;

- che è infatti interesse dell'Azienda Pubblica poter pianificare preventivamente e descrivere analiticamente il funzionamento della piattaforma Firenze RemoteC@re da proporre agli *stakeholders*, in modo da sottoscrivere con quest'ultimi accordi di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990 e dell'art. 12 della L.R. 43 del 2004, essenziali anche per il finanziamento dell'iniziativa;

- che il presente accordo quadro rappresenta pertanto un contratto meramente normativo, in virtù del quale l'Azienda Pubblica si riserva di attivare l'erogazione dei servizi di *RemoteC@re*, descritti negli allegati al presente atto, a proprio insindacabile giudizio laddove si riscontri un interesse da parte degli enti pubblici o privati di riferimento, tale da affidare forme di collaborazione istituzionale con relativo finanziamento;

- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. iii), del D.lgs 50 del 2016, infatti, il presente accordo quadro stabilisce unicamente le clausole relative ai *contratti attuativi* che potranno essere affidati al *System Integrator* durante un dato periodo, con esclusivo riferimento ai prezzi, non sussistendo alcun impegno ad acquisire quantità minime del servizio, che potranno pertanto essere anche pari a zero senza alcuna remunerazione dello stesso durante la vigenza del presente accordo quadro, neppure per i costi sopportati per la partecipazione alla relativa gara;

- che in data ... con atto del Direttore n. ... è stata assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento del presente accordo quadro mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo);

- che è stata bandita la gara per l'affidamento del presente accordo quadro con pubblicazione in GUUE n. ... e GURI n. ... del ..., su quattro quotidiani,



- nonché sui portali istituzionali come per legge;
- che con aggiudicazione del ... il presente accordo quadro è stato affidato al *System Integrator*;
 - che l'aggiudicazione è stata comunicata d'ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
 - che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
 - che in data ... è stato acquisito il DURC;
 - che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (*stand still*).

si conviene quanto segue

Art. 1. Oggetto

Con il presente accordo quadro e nel corso di validità dello stesso, l'Azienda Pubblica si riserva di formalizzare distinti *Contratti Attuativi*, per l'erogazione del servizio Firenze *RemoteC@re* descritto nel Capitolato Speciale predisposto dalla stessa Azienda Pubblica allegato al presente atto **sub. 1)** nonché nel progetto tecnico presentato in sede di gara dal *System Integrator*, allegato **sub. 2)**.

Art. 2. Contratti attuativi

Il presente accordo quadro produrrà effetti negoziali tra le parti esclusivamente in seguito alla formalizzazione di distinti, successivi ed eventuali *Contratti Attuativi*, in assenza dei quali nessun corrispettivo sarà mai dovuto e tutti i costi anche inerenti alla procedura di gara ed alla stipula del presente atto resteranno ad esclusivo carico del *System Integrator*.



Il primo *contratto attuativo* interesserà l'attivazione di un minimo di n. 20 Stazioni di Telemonitoraggio presso il domicilio di altrettanti utenti, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.

La formalizzazione dei *Contratti Attuativi* potrà avvenire anche con atto e comunicazione unilaterale dell'Azienda, tenuto conto degli effetti normativi e della regolamentazione dei rapporti già stabilita nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.

Art. 3. Prestazioni

Le prestazioni che saranno appaltate al *System Integrator* in seguito alla formalizzazione dei successivi eventuali *Contratti Attuativi* sono descritte analiticamente nel progetto allegato al presente atto **sub. 1)** nonché nel progetto tecnico presentato in sede di gara dal System Integrator, allegato **sub. 2)**.

Art. 4. Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Il presente accordo quadro ha la durata di **quattro anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Durante tale periodo l'Azienda Pubblica potrà richiedere di formalizzare uno o più *Contratti Attuativi*, nei termini indicati al punto 7.2. del Capitolato Speciale allegato **sub. 1)**.

Art. 5. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile del Procedimento del presente accordo quadro è

Il Direttore dell'Esecuzione sarà nominato dall'Azienda in occasione della stipula di ogni singolo *contratto attuativo* ed in mancanza di indicazione coinciderà con il soggetto che sottoscrive le comunicazioni.

L'Azienda potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.

Art. 6. Valore dell'accordo quadro e corrispettivi

Il valore del presente accordo quadro, del tutto indicativo, eventuale e non vincolante è stimato in complessivi e massimi € ... oltre IVA, al netto del

ribasso d'asta del ... % indicato in sede di gara, corrispondente all'ipotesi massima e non garantita in cui vengano attivate fin da subito tutte le sessanta Stazioni di Telemonitoraggio e perdurino senza soluzione di continuità per tutti i quattro anni di durata del presente Accordo Quadro.

I corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni descritte al punto 7.2. del Capitolato Speciale d'Appalto sono stabiliti come segue:

a) **(punto 7.2. lett. a) del C.S.A.)** corrispettivo mensile a seguito dell'attivazione della **PIATTAFORMA TECNOLOGICA FIRENZE REMOTEC@ARE** (Centro Servizi, Centri Erogatori e *data center*): € ... oltre IVA per il primo anno ed € ... oltre IVA per il secondo, terzo e quarto anno del contratto attuativo;

b) **(punto 7.2. lett. b) del C.S.A.)** corrispettivo mensile per **OGNI STAZIONE DI TELEMONITORAGGIO ATTIVA**, € ... oltre IVA;

c) **(punto 7.2. lett. c) del C.S.A.)** corrispettivo unitario **PER OGNI INSTALLAZIONE DI STAZIONE DI TELEMONITORAGGIO**, € ... oltre IVA;

d) **(punto 7.2. lett. d) del C.S.A.)** corrispettivo *una tantum* per **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN AULA** (edizione iniziale a seguito della formalizzazione del primo Contratto Applicativo) al personale del Centro Servizi di ASP Firenze Montedomini e del personale del Centro Erogatore, € ... oltre IVA.

I corrispettivi mensili di cui alle precedenti lett. a), b) e c) saranno versati entro trenta giorni dall'emissione della fattura elettronica, previa verifica della conformità degli stessi. Il corrispettivo di cui alla precedente lett. d) sarà erogato in seguito ad ogni evento formativo.

Art. 7. Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi



Al presente contratto è **allegato sub. Errore**. L'origine riferimento non è stata trovata. il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dal System Integrator dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008. Nel contratto non sono previsti oneri della sicurezza per interferenze ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008, trattandosi di espletamento del servizio in luoghi di cui l'Azienda Pubblica non ha la giuridica disponibilità.

Art. 8. Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

In nessun caso il *System Integrator* potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. In caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale il *System Integrator* è tenuto ad assicurare comunque un presidio minimo tale da garantire la continuità delle prestazioni erogate relativamente all'assistenza tecnologica ed alla continuità del servizio.

Art. 9. Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancata o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;
- b) accertate carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e da quanto indicato dal *System Integrator* nel progetto tecnico;
- c) tre inadempimenti per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, relative al *datacenter*, alle funzionalità del Centro Servizi, dei Centri Erogatori o anche solo ad una medesima o più Stazioni di Telemonitoraggio;



- d) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;
- e) superamento dei *service level agreement* relativi alla disponibilità del servizio informatico e della relativa piattaforma stabiliti nel Capitolato Speciale e nei termini nello stesso indicati;
- h) violazione dell'obbligo del *System Integrator* di informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;
- i) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione, ovvero mancato o tardivo versamento delle retribuzioni dei lavoratori anche per un solo mese, salva la possibilità dell'intervento sostitutivo previsto per legge;
- l) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- m) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- n) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 80 del 2016;
- o) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto;
- p) interruzione in qualunque momento e per un periodo superiore a quindici giorni, prima della scadenza dei quattro anni, del servizio relativo alla Piattaforma Tecnologica (*datacenter*), di cui al punto 7.2. lett. a), del capitolato speciale. In tal caso il corrispettivo contrattualmente previsto per il suddetto punto, di cui al precedente art. 6, lett. a), sarà ricomputato proporzionalmente per la durata dell'accordo attuativo (senza l'incremento



del primo anno), con obbligo di restituzione delle somme in eccedenza nel frattempo erogate, maggiorate del 10% a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno.

Art. 10. Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo che precede, saranno applicate le penali indicati nel Capitolato Speciale.

È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all'articolo precedente.

Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto al *System Integrator*. L'Azienda Pubblica ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 11. Coperture assicurative

Il *System Integrator* sarà esclusivo responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili allo stesso - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, con particolare riguardo ai danni cagionati ai pazienti in ragione del proprio comportamento e dei disservizi arrecati.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il *System Integrator* consegna all'Azienda polizza assicurativa rilasciata da (del n., con scadenza il ...) a garanzia dei suddetti danni con massimale unico annuo non inferiore a € 10.000.000.

La suddetta polizza viene **allegata sub. 4**. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico del *System Integrator*. L'esistenza di tali polizze non libera il *System Integrator* dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.



Art. 12. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, il *System Integrator* consegna all'Azienda Pubblica - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da ... (del n. ...) di importo pari a € La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e viene **allegata sub. 5).**

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, il *System Integrator* è obbligato a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 13. Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50 del 2016.

Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il *System Integrator* dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Azienda Pubblica sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.

Il *System Integrator* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il *System Integrator* si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice



Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 15. Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 196 del 2003 e secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, l'Azienda Pubblica nomina il *System Integrator* quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Il *System Integrator* si impegna a trattare e far trattare i dati nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione e/o diffusione.

Art. 16. Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico del *System Integrator*.

Art. 17. Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

L'AZIENDA PUBBLICA

IL SYSTEM INTEGRATOR

Il *System Integrator* dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.

civ. le seguenti clausole:

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Contratti attuativi
- Art. 3. Prestazioni
- Art. 4. Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi
- Art. 6. Valore dell'accordo quadro e corrispettivi
- Art. 8. Divieto di interruzione o sospensione del servizio.
- Art. 9. Clausola risolutiva espressa
- Art. 10. Penali



- Art. 11. Coperture assicurative
- Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 17. Foro competente.

IL SYSTEM INTEGRATOR

ALLEGATI

- 1) capitolato speciale;
- 2) progetto tecnico Firenze RemoteC@re prodotto in sede di gara;
- 3) offerta economica prodotta in sede di gara;
- 4) polizza assicurativa;
- 5) garanzia definitiva;
- 6) Documento di Valutazione dei Rischi del *System Integrator*.